

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE n. 357

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99, comma 7 del Regolamento interno

OGGETTO: *Possibile vuoto normativo nella L.R. 9 aprile 2024, n. 16 in merito alla sanzionabilità della mancata custodia degli animali da affezione.*

Premesso che

- la legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 ha introdotto disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo, al fine di riordinare la normativa regionale in materia coerentemente con quella nazionale ed europea. Tra le numerose novità introdotte figura l'adozione del Sistema nazionale anagrafe animali di compagnia;
- all'articolo 5, comma 4, lettera g) della suddetta legge è previsto, tra gli obblighi in capo al responsabile di un animale da affezione, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative, quello di *"assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate a evitare la fuga dell'animale"*;
- l'articolo 37 (*Vigilanza e sanzioni*) prevede che, per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale, in caso di violazione della legge in questione si applicano (...) le seguenti sanzioni amministrative proporzionate all'illecito:
"a) per le violazioni delle norme riferite alle condotte di malgoverno, di cui all'articolo 5,

comma 4, lettere a), b), c), e) ed f), da euro 300,00 a euro 1.500,00;". Vengono, cioè, elencate le violazioni sanzionabili relative all'articolo 5, ma ci si ferma alla lettera f), risultando, pertanto, omessa la sanzione per la violazione di cui alla lettera g);

- tale mancanza potrebbe rendere al momento non sanzionabile l'ipotesi, pur prevista dalla legge, in cui non venga assicurata la custodia e prese tutte le misure adeguate a evitare la fuga dell'animale da affezione;

considerato che

- la precedente normativa di riferimento, ovvero la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34, contemplava disposizioni sanzionatorie per tali situazioni (art. 15, comma 2, lettera c), ma è stata integralmente abrogata dalla L.R. 16/2024;
- gli operatori incaricati dell'applicazione della normativa si potrebbero trovare facilmente nell'impossibilità di procedere con eventuali sanzioni per la mancata custodia, data l'attuale formulazione della legge.

Tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGA

l'Assessore regionale competente in materia

- **per sapere** se non reputi opportuno e urgente fornire chiarimenti in merito all'attuale formulazione dell'art. 37 della L.R. 16/2024; in particolare se sussista un'altra disposizione nazionale o regionale che consenta di applicare opportune sanzioni in caso di fuga di animali da affezione per mancata custodia;
- **per sapere**, infine, se l'Amministrazione regionale intenda intervenire tempestivamente con una modifica della normativa succitata per colmare il possibile vuoto sanzionatorio evidenziato, al fine di garantirne la piena efficacia e la tutela del benessere animale e della sicurezza pubblica.